



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Dichiarazione Iva 2024: le operazioni occasionalmente imponibili (rigo VF31)

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

Disciplina IRPEF, IVA e INPS delle attività non esercitate abitualmente

Scopri di più

Il diritto alla detrazione è uno dei diritti fondamentali dell'imposta sul valore aggiunto che permette l'applicazione del meccanismo impositivo fondato sul **principio di neutralità dell'imposta**.

Sotto il profilo normativo, il **diritto alla detrazione**, nel suo complesso, è disciplinato dagli [articoli 19](#) e seguenti, D.P.R. 633/1972. Nello specifico:

- l'[articolo 19](#) delinea **gli aspetti di carattere generale**;
- l'[articolo 19-bis](#) si occupa del prorata di detrazione;
- l'[articolo 19-bis1](#) elenca i casi di indetraibilità oggettiva;
- l'[articolo 19-bis2](#) detta le regole per l'esecuzione della rettifica della detrazione;
- l'[articolo 19-ter](#) prevede le regole di detrazione dell'imposta da parte degli enti non commerciali.

L'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#), nello specifico, prevede che l'imposta sul valore aggiunto **può essere portata in detrazione**, solo se gli **acquisti di prestazioni di servizi e beni sono afferenti ad operazioni** che non sono esenti o escluse dall'imposta.

Il principio di afferenza, dunque, prevede che vi sia un **nesso diretto, concreto e attuale** tra l'acquisto (operazione passiva) e la vendita (operazione attiva) che permetta di **applicare il meccanismo di trasmissione dell'imposta sul valore aggiunto**, mediante detrazione e rivalsa, in modo tale da **poterla "scaricare" sul consumatore finale** (o sugli operatori economici con diritto alla detrazione oggettivamente o soggettivamente limitato).

Da quanto sopra, si evince chiaramente come la **concreta attuazione del diritto alla detrazione** comporti un **esercizio prospettico** di valutazione delle operazioni; infatti, le operazioni che conferiscono **il diritto alla detrazione sono quelle attive che**, notoriamente, vengono realizzate successivamente a quelle passive e da qui sorge la necessità per il soggetto passivo di "immaginare" quale possa essere il **collegamento tra le operazioni passive e quelle attive**.



Tale principio si applica anche ai soggetti che, in linea generale, effettuano **operazioni esenti**; infatti, tali soggetti, se dovessero effettuare **occasionalmente operazioni imponibili**, potrebbero esercitare il **diritto alla detrazione in relazione all'imposta** assolta sugli acquisti afferenti alle operazioni imponibili.

A mero titolo esemplificativo, si pensi al caso di un medico (che in linea generale effettua **operazioni esenti**), il quale saltuariamente svolge **attività congressuale** (attività imponibile). Il medico per predisporre e progettare le slides acquista un **personal computer**. Se tale computer venisse utilizzato solo ed esclusivamente per esercitare l'attività congressuale, l'Iva assolta, all'atto dell'atto dell'acquisto, sarebbe **interamente detraibile**.

In un'ipotesi come quella sopra descritta si rende necessario compilare il **rgo VF31** della dichiarazione Iva.

Sez. 3-A Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00
-------------------------------	--	---	-----	---	-----

Tale rigo è **composto da due colonne** in cui il contribuente deve indicare **l'imponibile** e **l'imposta** degli acquisti afferenti alle operazioni occasionalmente imponibili.

Il meccanismo logico collegato alla compilazione del predetto rigo è il seguente:

- l'imponibile e l'imposta relativi **all'acquisto afferente all'operazione occasionalmente imponibile** devono essere indicati nei righi che vanno dal **VF1** a **VF13**;
- l'imponibile e l'imposta dell'operazione occasionalmente imponibile devono essere indicati nei righi che vanno da **VE1** a **VE23**;
- in una situazione siffatta, l'imposta assolta sarebbe **detratta secondo il meccanismo del prorata** di detrazione, in quanto sembrerebbe un acquisto di natura promiscua (cioè riconducibile indistintamente alle due tipologie di operazione principali, ovvero le esenti e quelle che conferiscono il diritto alla detrazione);
- la compilazione del rigo **VF31**, dunque, fornisce la duplice informazione che **l'operazione attiva imponibile è occasionale** (quindi le operazioni esenti sono le uniche effettuate in via ordinaria) e **l'imposta assolta è ad essa afferente**, e quindi detraibile.

Inoltre, la compilazione di questo rigo esclude la compilazione degli altri righi della medesima sezione, ovvero:

- il rigo **VF32**, la cui casella va barrata soltanto se il contribuente nel corso del 2023 ha effettuato **esclusivamente operazioni esenti**. Ciò configge, evidentemente, con l'indicazione fornita nel rigo VF31;
- il rigo **VF33**, la cui casella va barrata soltanto se il contribuente ha aderito al regime previsto **dall'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972**. Si tratta di un **regime opzionale**, in base al quale il contribuente è dispensato dagli **obblighi di documentazione e registrazione**.



di alcune operazioni esenti, a fronte della rinuncia al diritto alla detrazione. Anche ciò confligge con quanto sopra, poiché in tal caso non sarebbe **ammessa la detrazione dell'imposta**;

- il rigo **VF34**, il quale è deputato al calcolo del prorata di detrazione ai sensi dell'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#). Il prorata di detraibilità è applicato da quei contribuenti che esercitano un'attività che dà luogo sia ad **operazioni esenti** sia ad operazioni che conferiscono il **diritto alla detrazione**. I soggetti che barrano il rigo VF31, invece, effettuano le operazioni che danno il diritto alla detrazione solo in via occasionale e non ordinariamente, di conseguenza **non si pone la problematica relativa alla detrazione dell'imposta** inerentemente gli acquisti di natura promiscua.
- il rigo **VF35**, il quale è riservato agli **esportatori abituali** che non hanno assolto l'Iva all'atto delle importazioni;
- il rigo **VF36**, il quale è riservato ai **soggetti che operano nel mercato dell'oro**, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l'ammontare dell'Iva detraibile ai sensi dell'[articolo 19, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972](#).